

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ

Articolo 1

Costituzione, denominazione e natura giuridica

È costituita, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "Associazione Tuficum 2000 d.C. APS", di seguito anche "Associazione".

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" ovvero l'acronimo "APS", da utilizzarsi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico, nei limiti e secondo quanto previsto dall'articolo 35 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

L'Associazione è ente privato senza scopo di lucro, apartitico, aconfessionale, autonomo e democratico, e opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fabriano (AN), Fraz. Albacina, Via Spontini n. 1.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi operative, sezioni, recapiti o delegazioni. Il cambio di indirizzo all'interno del Comune di Fabriano non costituisce modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune costituisce modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

L'Associazione può operare sull'intero territorio nazionale e anche all'estero, qualora ciò sia funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento può avvenire esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Principi generali e assenza di scopo di lucro

L'Associazione fonda la propria attività sui principi di democrazia, uguaglianza dei diritti degli associati, partecipazione, solidarietà, inclusione sociale, trasparenza amministrativa, volontarietà, assenza di fini di lucro e gratuità delle cariche associative, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 5

Finalità

L'Associazione nasce con lo scopo di promuovere, valorizzare, tutelare e diffondere il patrimonio storico, culturale, artistico, archeologico, ambientale, paesaggistico e demotanoantropologico del territorio di Albacina, dell'antico Borgo Tufico, dell'Eremo dell'Acquarella e, più in generale, del territorio fabrianese e marchigiano.

L'Associazione promuove inoltre la conoscenza delle tradizioni popolari, del patrimonio immateriale, delle arti, dei mestieri, della cultura locale, delle tradizioni gastronomiche e delle manifestazioni storiche, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza, delle istituzioni scolastiche, degli enti pubblici e privati e degli altri Enti del Terzo Settore.

Essa opera affinché il patrimonio storico, culturale, ambientale e sociale costituisca elemento di crescita civile, solidaristica, culturale e turistica della comunità.

Articolo 6

Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto della normativa vigente;



- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;
- lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Per il perseguimento delle predette attività l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare manifestazioni storiche, rievocazioni, sagre, eventi culturali e ricreativi coerenti con le finalità statutarie;
- promuovere mostre, esposizioni, musei diffusi, percorsi culturali, visite guidate e cammini storici o religiosi;
- realizzare pubblicazioni cartacee e digitali, studi, ricerche, conferenze, convegni, seminari e laboratori culturali;
- svolgere attività didattiche, formative e di sensibilizzazione presso scuole, istituzioni e comunità locali;
- valorizzare le tradizioni popolari, la memoria storica, la cucina locale, le produzioni tipiche e l'artigianato del territorio;
- collaborare con enti pubblici, università, musei, fondazioni, istituzioni scolastiche, associazioni e altri Enti del Terzo Settore;
- svolgere ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali e con le attività di interesse generale sopra indicate.

Articolo 7

Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e svolte secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.

L'individuazione delle attività diverse e delle relative modalità di svolgimento compete al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, secondo quanto previsto dalla legge.

TITOLO II - ASSOCIATI, VOLONTARI E RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 8

Associati

Possano essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione e si impegnano ad osservarne il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Possano altresì essere associati altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nel rispetto dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 117/2017; il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

L'adesione all'Associazione è libera, volontaria, personale e a tempo indeterminato. Non sono ammesse limitazioni temporali del rapporto associativo né discriminazioni nell'ammissione degli associati.

L'elenco degli associati è tenuto dal Consiglio Direttivo mediante il Libro degli Associati.

Tipologia di soci:

Soci fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative.

Soci onorari: sono persone, enti o istituzioni alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Articolo 9

Ammissione degli associati

Chiunque intenda aderire all'Associazione presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità associative e di accettare integralmente il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità dell'Associazione.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. Il richiedente può proporre ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego. L'Assemblea decide nella prima riunione utile.

Articolo 10

Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti. Essi hanno diritto di:

- partecipare alle attività associative;
- intervenire alle Assemblee;
- esercitare il diritto di voto, purché iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi;
- candidarsi alle cariche sociali, se maggiorenni;
- consultare i libri sociali nei modi stabiliti dal presente Statuto;



- essere informati sull'attività dell'Associazione;
- proporre iniziative e collaborare al perseguimento delle finalità associative.

Ogni associato dispone di un solo voto. La qualità di associato non è trasmissibile.

Articolo 11

Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

- osservare il presente Statuto;
- rispettare gli eventuali regolamenti;
- attenersi alle deliberazioni degli organi sociali;
- mantenere comportamenti conformi alle finalità associative;
- collaborare al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea.

La quota associativa è annuale, personale, non rivalutabile, non trasmissibile e non rimborsabile.

Articolo 12

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- per recesso;
- per decesso;
- per esclusione;
- per mancato pagamento della quota associativa per oltre dodici mesi, previa diffida.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione della quota associativa né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 13

Esclusione degli associati

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che abbia gravemente violato il presente Statuto, tenga comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, arrechi grave pregiudizio morale o materiale all'Associazione oppure perda i requisiti richiesti per l'ammissione.

Prima dell'adozione del provvedimento, l'interessato deve essere posto nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni.

La deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni. L'Assemblea decide in via definitiva. Resta salva la facoltà di ricorso all'autorità giudiziaria nei termini di legge.

Articolo 14

Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività personale, spontanea, libera e gratuita dei propri volontari.

L'attività del volontario è svolta esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salva l'applicazione delle forme di rimborso autocertificato nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo provvede all'istituzione e all'aggiornamento del Registro dei Volontari.

Articolo 15

Prestazioni lavorative

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, salvo successive modifiche normative applicabili.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Statuto dell'Associazione Tuficum 2000 d.C. APS
TITOLO III - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 16
Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni associato ha diritto a un voto. La partecipazione all'Assemblea costituisce espressione del principio di democraticità che caratterizza l'Associazione.

Le deliberazioni adottate nel rispetto della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 17
Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge o ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio sociale quando obbligatorio;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività associativa;
- determina l'importo della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi degli associati nei casi previsti dal presente Statuto;
- delibera su ogni altro argomento attribuito dalla legge, dal presente Statuto o sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- modifica il presente Statuto;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 18
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Può inoltre essere convocata quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto. In tale ultimo caso il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata mediante posta elettronica, PEC, pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, affissione presso la sede sociale o altro mezzo idoneo a garantirne la conoscenza.

L'avviso deve indicare giorno, ora, luogo, ordine del giorno e modalità di partecipazione, anche telematica.

Articolo 19
Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario verbalizzante. Quando necessario, l'Assemblea può nominare uno o più scrutatori.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione simultanea, la discussione, l'esercizio del diritto di voto e la regolare verbalizzazione.

Articolo 20
Costituzione dell'Assemblea

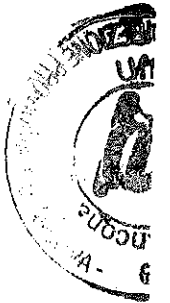
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, sia in prima sia in seconda convocazione, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione.

Ogni associato può rappresentare, mediante delega scritta, un massimo di tre associati. Non possono ricevere deleghe i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o il soggetto incaricato della revisione legale.

Articolo 21
Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi.



L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti validamente espressi.

Le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, fermo restando il quorum costitutivo previsto per l'Assemblea straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, salvo eventuali maggioranze inderogabili previste dalla legge.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Articolo 22 Verbalì dell'Assemblea

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali sono trascritti nel Libro delle Assemblee e conservati presso la sede dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di prenderne visione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

TITOLO IV - CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI

Articolo 23 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed esercita tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, determinato dall'Assemblea in sede di elezione.

Tutti i componenti devono essere associati. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La carica è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 24 Elezione e cessazione dalla carica

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto.

La carica cessa per scadenza del mandato, dimissioni, perdita della qualità di associato, revoca deliberata dall'Assemblea, sopravvenuta incompatibilità prevista dalla legge o decesso.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo può procedere alla loro sostituzione mediante convocazione dell'Assemblea e elezione di un nuovo membro per ogni dimissionario.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo decade e il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni per il rinnovo dell'intero organo amministrativo.

Articolo 25 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- determina le modalità operative delle attività associative;
- individua le attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, verificandone il carattere secondario e strumentale;
- delibera sulla partecipazione a reti associative, enti o organismi nazionali e internazionali;
- delibera l'apertura e la chiusura di rapporti bancari e postali;
- accetta contributi, donazioni, eredità e legati nel rispetto della normativa vigente;
- delibera sulla stipula di contratti, convenzioni e accordi;
- conferisce incarichi professionali;
- delibera sull'assunzione di lavoratori dipendenti o collaboratori;
- istituisce commissioni consultive e gruppi di lavoro;
- esercita ogni altro potere non riservato all'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo operano nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in caso di conflitto di interessi, devono darne comunicazione agli altri componenti e astenersi dal compiere l'operazione, applicandosi, in quanto compatibile, l'articolo 2475-ter del Codice Civile.



Articolo 26

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte l'anno.

Deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione mediante posta elettronica, PEC o altro mezzo idoneo. Nei casi di particolare urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore.

Articolo 27

Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante videoconferenza o altri strumenti telematici che garantiscano identificazione dei partecipanti, partecipazione simultanea, discussione, voto e verbalizzazione.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.

Articolo 28

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'elezione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni, firma gli atti dell'Associazione e adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione.

Articolo 29

Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione nei casi di assenza o impedimento temporaneo.

L'esercizio delle funzioni del Vicepresidente costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 30

Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali, provvede alla conservazione della documentazione associativa e svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 31

Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, tiene la contabilità, provvede agli incassi e ai pagamenti, predispone la documentazione contabile necessaria alla redazione del bilancio e collabora con il Consiglio Direttivo nella gestione amministrativa.

TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO, LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO, BILANCIO E SCIoglimento

Articolo 32

Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile. I suoi componenti devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile; nel caso di organo collegiale, almeno un componente effettivo deve essere scelto tra le categorie indicate dalla legge.

All'Organo di Controllo competono le funzioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, con particolare riguardo alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, al rispetto dei principi di corretta amministrazione, all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e al monitoraggio del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

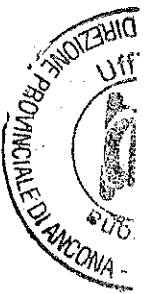
L'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti soltanto se tutti i suoi componenti sono revisori legali iscritti nell'apposito registro e se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 33

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il soggetto incaricato della revisione legale esercita le funzioni previste dalla normativa vigente.



Articolo 34

Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli Associati;
- Registro dei Volontari;
- Libro delle Assemblee;
- Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro dell'Organo di Controllo, qualora nominato;
- Libro del soggetto incaricato della revisione legale, qualora nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo consente la consultazione entro trenta giorni dalla richiesta, secondo modalità idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività associativa e la tutela dei dati personali.

Articolo 35

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, contributi, donazioni, eredità e legati, fondi di riserva, avanzi di gestione e ogni altro bene acquisito a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, da quote associative, contributi pubblici e privati, contributi degli associati, liberalità, proventi derivanti da attività di interesse generale, proventi derivanti da attività diverse svolte ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, raccolte fondi, rendite patrimoniali e ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Il patrimonio è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e non può essere distribuito, neppure indirettamente, salvo quanto previsto dalla legge.

Articolo 36

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e dei relativi decreti attuativi.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni nei casi consentiti dalla legge.

Quando ricorrono i presupposti di legge, l'Associazione redige il bilancio sociale. I bilanci sono depositati e pubblicati nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 37

Raccolta fondi

L'Associazione può effettuare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e delle relative Linee Guida ministeriali.

Le raccolte fondi devono essere svolte con modalità improntate a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 38

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto e dalla legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 39

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dei relativi provvedimenti attuativi e della restante normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Luogo e data: ANCONA 18/09/2026

Il Presidente: [Firma]

Il Segretario: [Firma]

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA**

Allo reg. to li 23 SET. 2026 serie 3

n. 609 per € 36000
per il DIRETTORE TERRITORIALE

Il Funzionario

Roberto Francorsi*

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dimilo Mengoni)

